



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 11

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Gidoni, Sandonà e Semenzato

**MODIFICHE ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 “DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L’INCOLUMITÀ PUBBLICA.”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 dicembre 2015.

**MODIFICHE ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 “DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L’INCOLUMITÀ PUBBLICA.”**

*Relazione:*

*1. Ratio*

*L’articolo proposto va ad aggiungersi in calce alla L. 150/92 intitolata “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992.*

*Tale legge si prefigge lo scopo di rafforzare la tutela delle specie animali in via di estinzione, individuate dalla Convenzione di Washington e, a livello europeo, dal Reg. (CEE) n. 3626/82 e s.m. (ora Reg. CE 709/10), attraverso l’individuazione di condotte di rilevanza penale (di natura contravvenzionale) ed il rispetto di diversi adempimenti burocratici per la cessione, movimentazione o semplice detenzione degli animali.*

*In particolare la legge, come modificata dal D.L. 2/93, dalla L. 426/98 e dal D.Lgs. 275/01, prevede:*

- 1) all’art. 1 (per le specie in Allegato A - particolarmente protette) e all’art. 2 (per le specie in Allegato B - caratterizzate da meno pressanti esigenze di protezione), la necessità di possedere la “prescritta documentazione” per la realizzazione di diverse condotte, fra cui anche la semplice “detenzione”;*
- 2) all’art. 5 bis l’istituzione di un Registro di detenzione;*
- 3) all’art. 8 bis la previsione di una “denuncia di nascita” di ogni singolo esemplare, sia in Allegato A che in Allegato B, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nascita.*

*La legge di cui si argomenta imporrebbe anche, limitatamente agli esemplari di specie in Allegato A, il marcaggio, ma attraverso “sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato”, sistemi che ad oggi non risultano essere stati ancora introdotti.*

*La legge non impone alcun marcaggio per esemplari di specie in Allegato B né prevede semplificazioni di sorta qualora gli esemplari siano marcati.*

*La situazione sinteticamente descritta appare oggi in netto contrasto con la finalità di fondo della normativa, che è quella di tutelare le specie riportate negli Allegati al Reg. CEE 3626/82 e s.m..*

*Da un lato, infatti, negli anni si è cristallizzata una forte burocratizzazione dell’allevamento di tali specie (in Italia - negli altri paesi europei non è prevista*

*una analoga disciplina, pur essendo identiche le esigenze di tutela), ed in particolare di quelle in Allegato B, attraverso l'imposizione di una "prescritta documentazione" che però, per gli esemplari in Allegato B (per i quali non è previsto il rilascio di certificazione da parte dell'Autorità come avviene per gli esemplari in Allegato A - cfr. art. 8 Reg. 338/97 e s.m.) non è in alcun modo specificata, tanto che è largamente invalsa nella pratica la redazione, di limitato valore probatorio, di "dichiarazioni di cessione" da parte dei privati, inidonee a dimostrare la nascita in cattività dell'esemplare e quindi la circostanza che non sia stato prelevato in natura o illegalmente importato.*

*È stato altresì istituito il Registro di detenzione per tutti gli esemplari in Allegato A o in Allegato B, imposto anche per la cessione a titolo oneroso o per scambio di un singolo esemplare. La corretta tenuta di tale registro, soprattutto per specie in Allegato B, particolarmente diffuse, risulta essere complessa e di pressoché nulla utilità per l'Amministrazione. Al contrario, gli Uffici preposti, a causa del notevole aumento delle riproduzioni e delle cessioni di animali protetti, si trovano ad essere costantemente occupati nel disbrigo delle connesse operazioni burocratiche (rilascio di Registri, vidimazioni ecc.) senza che tali operazioni offrano, di converso, significativi vantaggi nelle operazioni di controllo.*

*Tale situazione, peraltro, è stata recentemente affrontata in chiave semplificatoria dal DM 5 ottobre 2010, come modificato dal DD 11 aprile 2011, che ha stabilito che, per 23 specie in Allegato B, sono esclusi dall'obbligo di tenuta del Registro "i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purché denunciati ai sensi dell'art. 8 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all'art. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006."*

*Il decreto individua quindi nel marcaggio secondo l'art. 66, comma 2, del Reg. CE n. 865/06 e nella denuncia di nascita ex art. 8 bis L. 150/92, le condizioni per escludere il detentore dell'esemplare dall'obbligo di tenuta del Registro.*

*Oltre al Registro, è prevista la denuncia di nascita ex art. 8 bis della L. 150/92. Anche in questo caso la denuncia si sostanzia, nella pratica, in una comunicazione della nascita da parte del proprietario degli esemplari riprodotti, entro 10 giorni (la legge non specifica come comportarsi in caso, di regola per animali della classe uccelli, di nascite continue e cadenzate quotidianamente).*

*Ciò determina una gravosa e routinaria raccolta delle denunce da parte dell'Autorità, senza che tale denuncia abbia un pratico risvolto applicativo (ad oggi non esiste una banca dati di livello nazionale) e, soprattutto, senza che la denuncia "garantisca" circa la nascita in cattività del soggetto, attesa la pressoché totale assenza di controlli (impossibili visti il numero delle denunce effettuate annualmente per esemplari in Allegato B) e degli accertamenti tramite "analisi genetiche", pur previsti dalla legge a discrezione dell'Autorità.*

*Dall'altro lato, a fronte della descritta burocratizzazione dell'allevamento di specie protette, che comunque non consente né una affidabile verifica della reale provenienza degli animali, né l'impiego dei risultati per scopi di monitoraggio e ricerca, si registra l'assenza di una specifica previsione che*

*incentivi per gli esemplari di specie in Allegato B lo strumento della marcatura (mediante microchip o anello inamovibile).*

*La marcatura, in particolare mediante anello inamovibile applicato durante i primi giorni di vita dell'animale, rappresenta lo strumento più appropriato ed idoneo ad attestare la nascita in cattività di un uccello.*

*Tale strumento è già previsto dal Reg. 865/06, richiamato dal citato DM 5 ottobre 2010, e consiste in un anello di fabbricazione industriale, di diametro adeguato alla specie che si intende anellare, che consente di infilare tale segno di riconoscimento entro pochi giorni dalla nascita in modo che, subito dopo, non sia più possibile sfilarlo per la costante crescita dell'arto dell'animale.*

*Essendo l'anello privo di giunti, la sua presenza alla zampa di un esemplare offre solide garanzie circa la sua nascita in cattività e quindi consente di escludere che provenga, in violazione delle norme relative alla cattura, al commercio e all'importazione di uccelli, da prelievi in natura.*

*La ratio dell'articolo di cui si chiede l'approvazione è quindi quella di fortemente incentivare i detentori di esemplari di specie in Allegato B alla pratica dell'inanellamento di esemplari nati in cattività, al fine di attestarne la legittima provenienza, sgravando i privati e l'Amministrazione da tutte quelle incombenze burocratiche (dichiarazioni, Registri, denunce) che non hanno alcuna utilità pratica e soprattutto che non garantiscono, se non in misura molto contenuta, la legittima provenienza degli esemplari.*

## *2. Benefici*

*L'approvazione dell'art. 8 septies consentirà di ottenere i seguenti benefici:*

*a) la presenza di un anello (o di microchip) alla zampa dell'animale garantirà circa la legittima provenienza dell'esemplare ed in particolare escluderà che sia stato prelevato in natura;*

*b) verranno eliminate le incombenze burocratiche che limitano fortemente l'interesse degli allevatori, soprattutto amatoriali, allontanandoli dalla riproduzione di animali che, invece, proprio per il loro inserimento nella lista delle specie protette, sarebbe bene fossero oggetto di particolare attenzione ed impegno per lo sviluppo di solidi ceppi in cattività;*

*c) verranno sgravate le Autorità competenti (Servizio Cites centrale e Servizi Territoriali - Corpo Forestale dello Stato ecc.) dai numerosi adempimenti oggi previsti (ricezione denunce, rilascio numeri protocollo, consulenze a privati per la spiegazione di procedure ecc.), con possibilità di dedicare maggiori risorse ai controlli e alle operazioni più importanti;*

*d) si potrà associare il singolo animale alla persona che lo ha allevato, in quanto gli anellini previsti oltre ad avere le caratteristiche previste dal Reg. 865/06 riportano anche la sigla dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero progressivo del soggetto.*

*Tali vantaggi saranno ottenuti senza alcun costo a carico dell'Amministrazione ma, al contrario, con notevole risparmio per la stessa.*

*Il costo a carico degli allevatori sarà limitato a quello degli anelli, largamente diffusi e ad un prezzo molto contenuto (circa 30 centesimi di euro).*

## *3. Analisi dell'art. 8 septies*

*Si procede ora con l'analisi del dettato normativo.*

*“Limitatamente alle specie incluse nell’Allegato B del Reg. CE 338/97 e s.m.i...”*

*Tale previsione vuole limitare l’applicazione della nuova norma ai soli esemplari di specie incluse nell’Allegato B del Reg. CE 338/97, in quanto specie spesso di diffuso allevamento. Si vogliono altresì escludere le specie a particolare rischio di estinzione, inserite in Allegato A, ove la disciplina deve essere improntata ad una maggiore severità, anche alla luce delle previsioni normative comunitarie (certificazioni ecc.).*

*“...si considerano nati in cattività, salvo prova contraria...”*

*La norma prevede che vengano considerati nati in cattività quegli animali che sono, come di seguito specificato, marcati secondo precise procedure che garantiscono l’avvenuto inanellamento nei primi giorni di vita dell’esemplare, e quindi sicuramente in un contesto di riproduzione in cattività.*

*La norma, tuttavia, fa salva la prova contraria, nel senso che la “presunzione di nascita in cattività” è una presunzione iuris tantum, in quanto sarà sempre possibile, mediante prova libera (accertamenti tecnici, testimonianze ecc.), dimostrare il contrario (per esempio marcaggio irregolare o incompleto, di diametro irregolare, ecc.).*

*“...gli esemplari appartenenti alla classe uccelli...”*

*La previsione riguarda i soli uccelli, animali che per la loro struttura sono specificamente idonei per l’operazione di marcaggio a mezzo microchip o inanellamento, come attestato dalla larga diffusione di tale pratica nell’allevamento di tipo amatoriale e/o sportivo.*

*“...regolarmente marcati ai sensi dell’art. 66, paragrafo 2, del Reg. CE 865/06.”*

*Nella norma si richiama quindi la modalità di marcaggio prevista dal Reg. CE 865/06 in tema CITES. Occorre notare che tale marcaggio può avvenire o a mezzo di apposizione di microchip o a mezzo di inanellamento.*

*La norma comunitaria è di particolare rilievo perché indica quali debbano essere i requisiti (minimi) per il marcaggio in tutti i paesi dell’Unione e tale metodo è quello peraltro utilizzato come riferimento per gli esemplari di specie appartenenti all’Allegato A ed incluse nell’Allegato X del Reg. 865/06, al fine di sottrarli ad ogni incombenza amministrativa.*

*“In caso di marcatura mediante inanellamento, l’anello deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 66, paragrafo 8, del Reg. CE 865/06 e riportare l’indicazione dell’anno di nascita dell’esemplare, il suo numero progressivo e la sigla identificativa dell’allevatore.”*

*Nel caso in cui il marcaggio avvenga mediante inanellamento (come di prassi - il microchip oltre ad avere elevati costi di inserimento e lettura è anche “invisibile”, non consentendo un controllo a vista, e non è inseribile negli uccelli di dimensioni contenute), l’anello deve possedere sia i requisiti previsti dalla norma comunitaria - inamovibilità, produzione industriale, diametro adeguato, nessuna giuntura, nessuna manomissione - sia i più stringenti requisiti indicati, che consentono di risalire agevolmente, mediante verifica sul Registro Nazionale Allevatori, alla persona che ha proceduto all’inanellamento (individuato*

*mediante sigla univoca), all'anno di nascita e al numero progressivo che consente di individuare l'esemplare in modo univoco.*

*“Per gli esemplari marcati secondo le modalità del comma precedente:...”*

*Gli esemplari marcati quindi con microchip o anello rispondente ai requisiti indicati saranno dispensati dagli adempimenti burocratici riportati di seguito.*

*“a) non è richiesta la denuncia di nascita di cui all'art. 8 bis”*

*La nascita in cattività è infatti attestata dalla presenza della marcatura, che contiene tutti i dati necessari alla precisa individuazione del soggetto e alla distinzione dagli altri. La marcatura, ed in particolare l'inanellamento, costituiscono strumento sicuramente più affidabile rispetto ad una denuncia di nascita di soggetti non marcati, facilmente scambiabili e difficilmente distinguibili.*

*“b) non è richiesto il Registro di detenzione di cui all'art. 5, comma 5 bis”*

*Sulla scia di quanto previsto dal D.M. 5 ottobre 2010 e dal D.D. 11 aprile 2011, la presenza dell'anello, garantendo circa la nascita in cattività e la tracciabilità, rende inutile la complessa ed onerosa tenuta del Registro.*

*“c) non è prevista altra formalità o documento per le condotte di cui all'art. 2, comma 1, lettera f)”*

*Si fa riferimento a tutte quelle condotte, fra cui la mera “detenzione”, per la cui realizzazione è prevista la “prescritta documentazione”, ad oggi non indicata dalla legge per quanto concerne gli esemplari in Allegato B del Reg. 338/97 e s.m.i..*

*Tale previsione consente la libera circolazione degli esemplari regolarmente marcati, senza necessità di adozione delle diffuse “dichiarazioni di cessione”, prive di alcuna utilità a fronte del marcaggio che, al contrario, garantisce circa la precisa individuazione dell'origine dell'esemplare.*



**MODIFICHE ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 “DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L’INCOLUMITÀ PUBBLICA.”**

**Art. 1 - Modifica della legge 7 febbraio 1992, n. 150.**

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 è aggiunto dopo l’articolo 8 sexies il seguente articolo:

*“8 septies. Limitatamente alle specie incluse nell’Allegato B del Reg. CE 338/97 e successive modificazioni si considerano nati in cattività, salvo prova contraria, gli esemplari appartenenti alla classe uccelli regolarmente marcati ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del Reg. CE 865/06. In caso di marcatura mediante inanellamento, l’anello deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 66, paragrafo 8, del Reg. CE 865/06 e riportare l’indicazione dell’anno di nascita dell’esemplare, il suo numero progressivo e la sigla identificativa dell’allevatore. Per gli esemplari marcati secondo le modalità del comma precedente:*

- a) non è richiesta la denuncia di nascita di cui all’articolo 8 bis;*
- b) non è richiesto il Registro di detenzione di cui all’articolo 5, comma 5 bis;*
- c) non è prevista altra formalità o documento per le condotte di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).”.*

**Art. 2 - Neutralità finanziaria.**

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.





## INDICE

Art. 1 - Modifica della legge 7 febbraio 1992, n. 150. ....	7
Art. 2 - Neutralità finanziaria.....	7